

LA PRIMA COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 217/23 “Norme della pianificazione per il governo del territorio”;

Udito il relatore Marinelli;

Visti l'articolo 91 e l'articolo 93 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente alla sostituzione del comma 6 dell'articolo 32 con il seguente:

“6. Alla copertura delle spese autorizzate ai commi da 1 a 5 si provvede mediante riduzione:

- a) di euro 80.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1, e di euro 195.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;
- b) di euro 125.000,00 dello stanziamento iscritto nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.”.

Il Presidente
Renzo Marinelli



Consiglio delle autonomie locali

Al Presidente della III Commissione
Consiliare permanente

Oggetto: **Proposta di legge n.217/2023**, *«Norme della pianificazione per il governo del territorio»*.

Con riferimento alla proposta di legge n. 217/2023 concernente «Norme della pianificazione per il governo del territorio», comunico che il parere favorevole con condizioni predisposto dal Presidente non è stato approvato poiché, pur avendo espresso voto favorevole la maggioranza dei Comuni e delle Unioni Montane, le Province hanno espresso voto contrario e, pertanto, il parere si intende non dato.

Con i migliori saluti.

Il Presidente
F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 217/2023, ad iniziativa della Giunta regionale concernente: «Norme della pianificazione per il governo del territorio», nel testo approvato dalla III Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 168 del 30 ottobre 2023;

Vista la nota del Presidente dell'Assemblea legislativa di dichiarazione della procedura d'urgenza acquisita al protocollo n. 145 del 20 settembre 2023.

Udito il relatore Stefano Violoni nella seduta n. 21 del 10 novembre 2023;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole condizionatamente all'introduzione delle seguenti modifiche:

- al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: "normativa statale vigente" sono inserite le seguenti: "e degli altri piani regionali che riguardano l'organizzazione del territorio,";
- alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: "costitutivi dell'identità" è inserita la seguente: "locale";
- al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole: "interistituzionale (CeVi)," sono inserite le seguenti: "nonché degli altri soggetti qualificati,"
- al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole: "di cui all'articolo 57 bis, comma 3, del d.lgs. 152/2006" sono inserite le seguenti: "e nel rispetto della normativa sulla tutela delle acque e sulla gestione delle risorse idriche e della normativa sulla bonifica dei siti inquinati,";
- al comma 7 dell'articolo 11 dopo le parole "della prima conferenza di CeVi," sono inserite le seguenti: "sentite le rappresentanze regionali delle associazioni di categoria e delle professioni tecniche maggiormente rappresentative,";
- al comma 11 dell'articolo 11 dopo le parole: "La Giunta regionale" sono inserite le seguenti: ", sentite le rappresentanze regionali delle associazioni di categoria e delle professioni tecniche maggiormente rappresentative,";

- al comma 4 dell'articolo 13 dopo le parole: "La Provincia," sono inserite le seguenti: "sentite le rappresentanze provinciali delle associazioni di categoria e delle professioni tecniche maggiormente rappresentative,";
- al comma 9 dell'articolo 13 dopo le parole: "La Provincia" sono inserite le seguenti: ", sentite le rappresentanze provinciali delle associazioni di categoria e delle professioni tecniche maggiormente rappresentative,";
- l'articolo 24 è abrogato;
- dopo il comma 4 dell'articolo 25 è aggiunto il seguente:

"4 bis. In attuazione delle finalità di cui al comma 1, gli interventi di rigenerazione urbana come disciplinati dalla presente legge, ed ivi inclusi quelli di cui al comma 13 dell'articolo 21, sono di interesse pubblico e a tal fine beneficiano delle incentivazioni urbanistiche, economiche e fiscali e delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 26. Al fine di favorire tali interventi, inoltre, sono ritenute tra di loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale, turistico-ricettivo, direzionale, servizi, produttivo e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita fino a 2500 mq di superficie di cui alla l.r. 22/2021 e ss.mm e regolamento 4/2022;
- b) produttivo, direzionale, servizi, e commerciale limitatamente alle medie strutture da 2500 mq di superficie ed alle grandi strutture di vendita di cui alla l.r. 22/2021 e ss.mm e regolamento 4/2022.

I cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale, ancorché accompagnati dall'esecuzione di opere edilizie, non vengono considerati rilevanti e quindi sono sempre consentiti, a tale fine prevedendosi l'adozione di procedure amministrative semplificate, nel rispetto dei principi generali previsti dalla legislazione nazionale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle destinazioni esplicitamente escluse dal piano urbanistico, nonché alle attività di logistica o autotrasporto e alle attività insalubri ai sensi del decreto del Ministro alla Sanità 5 settembre 1994, le cui destinazioni d'uso devono sempre essere oggetto di specifica previsione nel piano urbanistico.";

- l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

"Art. 26 (Incentivi urbanistici per gli interventi di rigenerazione urbana)

1. In relazione agli interventi di rigenerazione urbana di cui all'articolo 25, e fermo quanto stabilito al comma 5, il PUG prevede la riduzione del contributo straordinario per gli interventi di riqualificazione dell'edificato e di rigenerazione urbanistica in variante o in deroga del PUG medesimo.

2. In aggiunta alla riduzione riconosciuta dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, pari al 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche, per gli interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'articolo 25 che prevedono la bonifica dei suoli o quote significative di deimpermeabilizzazione, il contributo di costruzione è ridotto di un ulteriore 20 per cento rispetto a quello calcolato per intero in base alle tabelle parametriche. I comuni hanno facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dello stesso.

3. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 25 usufruiscono, inoltre, dei seguenti benefici urbanistici:

- a) misurazione degli oneri di urbanizzazione al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie, con applicazione delle riduzioni previste dal comma 2;
- b) misurazione degli standard dovuti al volume o alle superfici eccedenti quelle originarie;
- c) scomputo dal contributo di costruzione dei costi degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente.

4. In attuazione delle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati previste nella normativa nazionale, gli edifici esistenti nel territorio urbanizzato che siano oggetto degli interventi di cui all'articolo 25 della presente legge ovvero quelli aventi ad oggetto ogni altra trasformazione espressamente qualificata di interesse pubblico dalla disciplina statale e regionale vigente, non sono tenuti all'osservanza dei limiti di densità edilizia e di altezze degli edifici di cui agli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Gli eventuali incentivi volumetrici riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con la sopraelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 1444/1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 1444/1968 o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori. Le presenti disposizioni prevalgono sulle diverse previsioni sulla densità edilizia, sull'altezza degli edifici e sulle distanze tra fabbricati previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il PUG può prevedere ulteriori modalità alternative o modificative rispetto agli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 1444/1968 in relazione alla cessione delle aree, riconoscendo la monetizzazione nei casi di comprovata impossibilità di cessione o di cessione inopportuna per localizzazione, estensione e conformazione nonché la possibilità di assicurare i servizi pubblici necessari nell'ambito urbano di intervento all'interno degli edifici rigenerati, sia mettendo a disposizione dei Comuni talune superfici, sia gestendo direttamente il servizio. In accordo con quanto previsto dall'articolo 21, comma 11, le somme corrisposte a titolo di monetizzazione sono destinate alla realizzazione o alla manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con riferimento prioritario a quelle ubicate negli ambiti urbani dove ricade l'intervento di rigenerazione.

6. I Comuni predispongono gli strumenti urbanistici previsti al Titolo V della presente legge dando diretta attuazione alle disposizioni di cui ai commi che precedono, prevedendo procedure semplificate per la gestione degli interventi edilizi ivi previsti nel rispetto della legge 11 settembre 2020, n. 120.

7. Il PUG può prevedere l'esenzione dall'obbligo della dotazione urbanistica aggiuntiva di cui all'articolo 21, comma 5, qualora gli interventi di riqualificazione urbana determinino una aggregazione di aree e servizi destinati ad attività polifunzionali.

8. In attuazione dell'articolo 23 quater del d.p.r. 380/2001 il PUG può, altresì, consentire e agevolare usi temporanei finalizzati a verificare la maggiore efficienza ed efficacia dei connessi interventi di riqualificazione dell'edificato in funzione degli obiettivi e degli esiti attesi del PUG medesimo, attraverso la previsione di un'apposita disciplina nella sua componente regolativa. Per le medesime finalità i PUE e gli AO di cui all'articolo 16 possono prevedere usi temporanei con riferimento agli interventi di rigenerazione urbanistica.

9. La Giunta regionale può definire indirizzi e linee guida per la disciplina degli usi temporanei nell'ambito di processi di rigenerazione urbana, anche attraverso l'approvazione di una convenzione tipo.

10. In caso di concorsi di progettazione o di idee si applicano i benefici previsti dal comma 3 dell'articolo 19.

11. Il PUG può prevedere altre forme di incentivazione degli interventi di cui all'articolo 25 legate alla qualità progettuale degli interventi, quali in via esemplificativa: il rispetto di requisiti tecnici delle opere edilizie più elevati rispetto ai livelli minimi richiesti dalla disciplina vigente; l'osservanza di standard elevati in materia di efficienza energetica ed edilizia ecosostenibile; l'osservanza dei criteri della bioarchitettura; la realizzazione di insediamenti abitativi di cohousing e altri interventi residenziali innovativi per rispondere al disagio abitativo di categorie sociali deboli. La Giunta regionale stabilisce specifici parametri per la valutazione della qualità progettuale degli interventi, eventualmente anche attraverso l'istituzione di apposita commissione regionale

12. In caso di concorsi di progettazione o di idee si applicano i benefici previsti dal comma 3 dell'articolo 19.

13. La Regione promuove e incentiva la formazione e l'aggiornamento professionale del personale assegnato agli uffici tecnici delle Province e dei Comuni, con particolare riferimento alla rigenerazione urbana e territoriale di cui all'articolo 25, anche avvalendosi degli ordini professionali competenti per l'obbligo della formazione continua ai sensi dell'articolo 7 del d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).”;

- il comma 8 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

“8. Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali, le loro varianti ed i relativi strumenti d'attuazione vigenti, nonché quelli adottati entro la data di entrata in vigore di questa legge. Per l'attuazione degli strumenti di cui a questo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992 secondo le modalità e gli strumenti dai medesimi previsti e individuati. Gli eventuali programmi di fabbricazione (PdF) ancora vigenti decadono in ogni caso, in assenza del PUG, decorsi ventiquattro mesi dall'approvazione del PTCP o comunque decorsi quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica ai Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016).”;

- al comma 9 dell'articolo 33, dopo le parole “nonché i rapporti giuridici”, sono inserite le seguenti: “e i diritti”;
- alla fine del comma 13 dell'articolo 33 è aggiunto il periodo seguente: “L'adozione di tali varianti produce gli effetti degli atti di cui al comma 1 dell'articolo 15.”;
- al comma 17 bis dell'articolo 33 dopo le parole: “di cui al comma 17” sono inserite le seguenti: “, terzo periodo.”;
- alla fine del comma 17 bis è aggiunto il periodo seguente: “Nelle more dell'adozione di tale accordo, e fermo il rispetto delle prescrizioni del PPAR, le condizioni, le modalità e i tempi sono indicati con apposita deliberazione della Giunta regionale.”;
- alla lettera b) del comma 18 dell'articolo 33 sono soppresse le seguenti parole: “della struttura portante dell'intero edificio esistente dell'unità strutturale, se già non obbligatorio per legge”;

- al comma 18 bis dell'articolo 33, dopo le parole "almeno una delle condizioni di cui alle lettere", sono inserite le seguenti: "a), b),";
- alla fine del comma 24 dell'articolo 33 sono aggiunte le parole: " , ivi incluse le procedure previste dalla l.r. 22/2009 per le quali vanno applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del presente articolo, nonché quelle ivi richiamate di cui agli articoli 25 e 26.";
- al comma 2 dell'articolo 34 dopo le parole: "(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)," le parole: "avendo cura che il loro impiego sia di norma collegato, in misura adeguata, agli ambiti urbani che li generano" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto disposto dal comma 11 dell'articolo 21.";
- il comma 5 dell'articolo 34 è abrogato;
- il comma 6 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale, per l'adozione degli atti previsti in questo articolo, anche con riferimento alle discipline settoriali nella stessa richiamate, assicura adeguata informativa preventiva ai soggetti portatori di interessi collettivi, con i quali può attivare consultazioni."

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (Art.8 della LR 31/2001)

La proposta di legge in esame propone di avviare un processo innovativo di organica revisione della disciplina del governo del territorio nella Regione Marche che consenta di orientare e coordinare gli enti locali verso un'efficace pianificazione urbanistica a favore degli obiettivi del contenimento del consumo di suolo, della rigenerazione urbana e territoriale e del riuso del costruito.

Il processo in questione, ad oltre 30 anni dall'approvazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio) rappresenta un orizzonte di lungo periodo per il quale è necessario costruire strategie complesse ai diversi livelli di governo verso una disciplina per quanto più possibile unitaria di corretta gestione del territorio. Tale percorso ha inizio con la ridefinizione dei piani regionali e si articola per fasi successive, le quali sono tra loro in rapporto di stretta interdipendenza e connessione.

La prima fase che si presenta come propedeutica alle altre, è quella dell'adeguamento da parte della Regione del Piano paesaggistico regionale PPR (articoli 8 e 9) ai sensi del d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., previa Intesa con il Ministero della cultura, in conformità con la Convenzione europea del paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000.

Contestualmente al PPR, in questa prima fase che si pone a fondamento delle altre, la Regione procederà alla stesura del Piano territoriale regionale PTR (articoli 10 e 11) che costituisce il piano di assetto e sviluppo territoriale fondamentale, della programmazione economica e delle politiche settoriali regionali.

Ai citati piani regionali, a completamento della fase in parola, si aggiungerà la predisposizione e la messa a regime di un sistema di implementazione e interscambio dei dati informativi tra PA mediante una piattaforma informatica unica regionale propedeutica alla costruzione del Quadro Conoscitivo (articolo 7) che costituisce il sistema integrato dei dati e delle informazioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica regionali.

In ultimo, sempre in sede di prima attuazione della legge, la Regione Marche provvederà a istituire l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio (articolo 30) ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del d.lgs. 42/2004.


Posto quanto sopra, la proposta in esame provvede a finanziare, in sede di prima attuazione della legge, la celere e attenta predisposizione dei piani indicati, della piattaforma informatica unica regionale e dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio quali strumenti indispensabili per la prevista pianificazione marchigiana.

Nel merito la proposta di legge individua l'innovativa metodologia della Conferenza di copianificazione interistituzionale CeVi (articolo 4) quale metodo e procedura concepita per applicare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di leale collaborazione, nonché di coerenza e semplificazione, per una maggiore efficacia delle strategie di pianificazione del territorio e delle relazioni transcalari tra i piani regionali (il PTR e il PPR), provinciali (Piano territoriale di coordinamento provinciale PTCP) e comunali o unionali (Piano urbanistico generale unico PUG).

Da quanto rappresentato, anche in considerazione della portata estremamente innovativa degli strumenti e degli istituti previsti dalla presente proposta, deriva la necessità di destinare, sin dalla prima fase di attuazione della legge, delle risorse volte a formare il personale in servizio presso le varie amministrazioni coinvolte che si dovrà confrontare con principi, procedure e tempistiche nuove, ferma restando la futura implementazione di tali risorse.

Inoltre nelle fasi successive potranno essere previsti interventi volti a supportare fattivamente il contenimento del consumo di suolo, l'attuazione di strategie di rigenerazione urbana e di riuso del costruito, anche mediante il conferimento di fondi volti alla predisposizione degli strumenti urbanistici di competenza degli Enti Locali e al finanziamento degli interventi attuativi degli obiettivi in questione.

Schema di attuazione della PdL «Norme della pianificazione per il governo del territorio»



Articolo 1 (Oggetto e finalità)

L'articolo indica le finalità della legge sul governo del territorio illustrandone i principi ispiratori. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 2 (Soggetti della pianificazione)

L'articolo indica quali sono i soggetti che partecipano alla pianificazione per il governo del territorio nella Regione Marche e quali sono i principi generali ai quali si uniforma la pianificazione stessa. Viene previsto l'esercizio in forma associata delle funzioni di pianificazione urbanistica comunale. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 3 (Strumenti della pianificazione)

La disposizione indica come si articola, nella Regione Marche, la pianificazione per il governo del territorio regionale. Precisa, altresì, quali sono i principi ai quali si uniformano i piani regionali, provinciali, comunali nonché le altre forme di pianificazione ivi indicate. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 4 (Conferenza di copianificazione e valutazione interistituzionale)

L'articolo introduce nella pianificazione per il governo del territorio regionale un peculiare processo di approvazione per i piani di competenza regionale, provinciale e comunale. Viene previsto il metodo della copianificazione e della valutazione interistituzionale, attraverso cui è assicurata la partecipazione attiva e paritaria delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e di tutela del paesaggio. L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 5 (Sviluppo sostenibile e valutazione ambientale)

L'articolo stabilisce, in attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, che le procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS sono integrate nel procedimento di formazione e approvazione degli atti di pianificazione. L'articolo dispone, altresì, che l'autorità competente per

la VAS è individuata all'interno del Comune o della forma associativa tra Comuni cui compete l'adozione e approvazione o dalla provincia di riferimento. Viene previsto che le procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS e per la VAS sono integrate nel procedimento di formazione e approvazione degli atti di pianificazione.

Si ritiene che dall'applicazione della disposizione non derivino oneri organizzativi a carico degli enti coinvolti in quanto la semplificazione, la razionalizzazione previste in materia pianificatoria, la formazione del personale, nonché, il ruolo delle Province che già esercitano questa funzione, consentono l'esercizio delle attività previste da parte dei medesimi soggetti.

Articolo 6

(Contrasto al consumo di suolo)

L'articolo sottolinea l'importanza dell'obiettivo del contrasto al consumo di suolo, descrive e specifica il perseguimento dello stesso attraverso la predisposizione degli atti di pianificazione. L'articolo fa riferimento ad attività di pianificazione urbanistica già svolta dagli enti locali che ad oggi predispongono analoghi strumenti.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 7

(Quadro conoscitivo, raccolta e interscambio dei dati informativi)

L'articolo definisce il quadro conoscitivo (QC) quale sistema integrato dei dati e delle informazioni necessarie alla comprensione dei contenuti degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica. Tale piattaforma informatica unica è cogestita dai soggetti della pianificazione di cui all'articolo 2.

Pertanto, l'articolo ha portata innovativa in quanto istituisce, regola e disciplina il funzionamento di una banca dati informatica funzionale non solo alla comprensione degli atti di pianificazione territoriale, ma anche all'interscambio tra pubbliche amministrazioni di dati a disposizione della stessa.

In sede di prima attuazione della legge, per gli adempimenti prodromici alla realizzazione della piattaforma e per la predisposizione e avvio della stessa è prevista per l'annualità 2024 come specificato nell'articolo 32 (Disposizioni finanziarie) la spesa massima di 90.000,00 euro, importo stimato con riferimento a indagini di mercato e all'esame di affidamenti di procedure analoghe ad evidenza pubblica e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente.

Di seguito sono evidenziati gli specifici capitoli di spesa a carico della Missione 08, Programma 01:

Missione / Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamen- to Anno 2024	Nota
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 02	N. SCHEDA CNI 13289	Spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva	50.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese di acquisto e sviluppo software e relativa manutenzione, quota investimento.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	40.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per le spese relative agli incarichi necessari per la redazione e implementazione del Quadro Conoscitivo contenente i dati e le informazioni territoriali.

Articolo 8

(Piano paesaggistico regionale - PPR)

L'articolo disciplina, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale (PPR) il quale indica gli obiettivi e gli indirizzi di tutela e di valorizzazione del paesaggio, al fine di assicurare che esso sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 9 **(Procedimento di approvazione del PPR)**

L'articolo descrive il procedimento di approvazione del PPR che è elaborato congiuntamente dalla Regione e dal Ministero della cultura ai sensi degli articoli 135 e 143 del d.lgs. 42/2004, anche nella forma dello svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento del Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR) ai sensi dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.

La complessità della materia e la natura innovativa delle tematiche paesaggistiche implica la collaborazione di personale tecnico-professionale della Regione, nonché il sostegno dal punto di vista scientifico, di università o di altre professionalità esterne all'amministrazione, al fine di completare il lavoro svolto sinora per l'adeguamento del PPAR al d.lgs. 42/2004.

A tal fine, in fase di prima attuazione della legge, è prevista per l'annualità 2024 come specificato nell'articolo 32 (Disposizioni finanziarie) la spesa massima di 80.000,00 euro, importo stimato con riferimento a indagini di mercato e all'esame di affidamenti di procedure analoghe ad evidenza pubblica e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente.

Di seguito è evidenziato il capitolo di spesa a carico della Missione 08, Programma 01:

Missione / Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento Anno 2024	Nota
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	80.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per le spese relative a n.2 incarichi necessari per il completamento degli elaborati del Piano Paesaggistico Regionale.

Articolo 10 **(Piano territoriale regionale – PTR)**

L'articolo disciplina il Piano territoriale regionale (PTR) il quale definisce le strategie, individua gli obiettivi e gli indirizzi per il perseguimento della tutela e della salvaguardia del territorio. Il PTR è lo strumento che assicura lo sviluppo sostenibile, accresce la coesione, la competitività e l'attrattività del sistema territoriale regionale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 11 **(Procedimento di approvazione del PTR)**

L'articolo disciplina il procedimento di approvazione del PTR. Considerato il lasso di tempo intercorso dalla redazione dell'ultimo piano territoriale regionale, ex Piano di inquadramento territoriale (PIT) approvato con delibera amministrativa del Consiglio regionale n. 295 dell'8 febbraio 2000, si rende evidente la complessità tecnico-scientifica della redazione di un piano che ad oggi presuppone la collaborazione e la cooperazione di professionalità estremamente eterogenee tra loro. Questo implica la collaborazione di personale tecnico-professionale della Regione, nonché il sostegno di altre specifiche professionalità esterne all'amministrazione.

A tal fine, in fase di prima attuazione della legge, per la redazione del PTR è prevista per l'annualità 2024 come specificato nell'articolo 32 (Disposizioni finanziarie) la spesa massima di 80.000,00 euro, importo stimato con riferimento a indagini di mercato e all'esame di affidamenti di procedure analoghe ad evidenza pubblica e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente.

Di seguito è evidenziato il capitolo di spesa a carico della Missione 08, Programma 01:

Missione / Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento Anno 2024	Nota
Missione 08/ Pro- gramma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	80.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per le spese relative a n.2 incarichi necessari per il completamento degli elaborati del Piano Territoriale Regionale.

Articolo 12

(Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP)

L'articolo disciplina il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) quale strumento di pianificazione territoriale di livello intermedio tra la pianificazione regionale e quella urbanistica comunale. Il PTCP delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali e gli indirizzi di assetto e di sviluppo del territorio provinciale, al quale si conformano le politiche, i piani e i programmi di settore di competenza della provincia e al quale si coordinano, per coerenza e sussidiarietà, gli atti di pianificazione urbanistica comunale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 13

(Procedimento di approvazione del PTCP)

L'articolo descrive il procedimento di redazione ed approvazione del PTCP, che segue la procedura di copianificazione di cui all'articolo 4.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 14

(Piano urbanistico generale unico – PUG)

L'articolo disciplina il Piano urbanistico generale unico (PUG) che è lo strumento di pianificazione dell'intero territorio comunale, che recepisce a livello comunale i contenuti del piano paesaggistico regionale (PPR), si adegua al Piano di bacino di cui al d.lgs. 152/2006 ed è formato in coerenza con il PTR, il PTCP e i piani e i programmi di settore degli altri livelli istituzionali. Il PUG ha una componente strutturale ed una componente operativa.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 15

(Procedimento di approvazione del PUG)

L'articolo descrive il procedimento di approvazione del PUG, che segue la procedura di copianificazione di cui all'articolo 4.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 16

(Pianificazione urbanistica con funzione operativa)

L'articolo disciplina la pianificazione urbanistica con funzione operativa, ovvero quella finalizzata allo sviluppo operativo e progettuale della componente strutturale del PUG. La stessa riguarda le trasformazioni urbanistiche e gli interventi di rigenerazione urbanistica e di rigenerazione territoriale disciplinati da questa proposta di legge.

La funzione operativa, che deve essere realizzata in coerenza con la componente strutturale del PUG, si esplica attraverso Piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica e di iniziativa privata (PUE), nonché attraverso Accordi operativi (AO).

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 17

(Procedimento di approvazione dei PUE e degli AO)

L'articolo disciplina il procedimento di approvazione dei PUE di iniziativa pubblica e di iniziativa privata (PUE), nonché degli AO.

Il Comune, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento può promuovere la presentazione di proposte di PUE o di AO attraverso la pubblicazione di avvisi pubblici di manifestazione di interesse, nei quali sono evidenziati gli obiettivi e le finalità da perseguire nello sviluppo operativo delle previsioni del PUG.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 18

(Consorti di proprietari e comparti edificatori)

L'articolo disciplina i consorzi di proprietari e i comparti edificatori. I proprietari, riuniti in consorzio, possono presentare al Comune la proposta di PUE a iniziativa privata, previo invito rivolto agli altri proprietari. Questi devono rappresentare almeno la maggioranza assoluta del valore degli immobili ricompresi nell'ambito interessato. In caso di PUE di iniziativa pubblica il Comune informa della proposta i proprietari che rappresentano la totalità degli immobili dell'ambito interessato.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 19

(Concorsi di progettazione e di idee)

L'articolo tratta l'istituto, già previsto dalla normativa vigente, del concorso di progettazione e di idee che può essere promosso dai Comuni, ai sensi della normativa statale vigente, anche al fine di favorire gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale e la loro qualità progettuale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 20

(Perequazione urbanistica)

L'articolo esplicita il metodo della perequazione urbanistica le cui regole generali, criteri e modalità vengono stabilite dal Piano urbanistico generale unico (PUG), riproponendo un tema già affrontato nella legge regionale 23 novembre 2011, n.22. Tale metodo trova applicazione con particolare riferimento agli interventi di trasformazione e di rigenerazione urbanistica e si realizza mediante l'equa ripartizione dei diritti edificatori e dei relativi oneri tra le proprietà immobiliari comprese nell'ambito interessato.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 21

(Dotazioni urbanistiche e territoriali per la città pubblica)

L'articolo disciplina le dotazioni urbanistiche e territoriali che costituiscono il complesso delle aree, delle attrezzature e degli spazi pubblici o di uso pubblico che concorrono a realizzare la città pubblica, garantendo e migliorando l'accessibilità, la qualità e la fruibilità dei servizi, le condizioni di vita e di relazione e la coesione sociale. Le dotazioni urbanistiche e territoriali sono reperite mediante la perequazione urbanistica, l'espropriazione per pubblica utilità ovvero attraverso la costituzione di servitù/diritti d'uso pubblico.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 22

(Varianti mediante accordo di programma e mediante piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)

L'articolo disciplina le varianti al PUG mediante accordo di programma di cui all'articolo 34 del d.lgs. 267/2000 e mediante piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del d.lgs. 112/2008 convertito in legge 133/2008.

L'articolo disciplina istituti già presenti nella normativa regionale di seguito precisata: articolo 26 bis ed articolo 26 ter della l.r. 34/1992, pertanto non comporta oneri organizzativi aggiuntivi.

Articolo 23

(Varianti mediante SUAP)

L'articolo disciplina le varianti mediante SUAP in attuazione dell'articolo 8 del d.p.r. 160/2010, nei casi in cui il PUG non individui, rispettivamente nella componente strutturale e nella componente regolativa, ambiti vocati o aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o gli ambiti o le aree individuati siano insufficienti rispetto alle esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale di cui al comma 2.

L'articolo disciplina funzioni già esercitate ai sensi dell'articolo 26 quater (Attuazione dell'articolo 8 del d.p.r. 160/2010. Progetti inerenti al SUAP comportanti la variazione dello strumento urbanistico)

della l.r. 34/1992, pertanto non comporta oneri organizzativi aggiuntivi.

Articolo 24 **(Disciplina del territorio rurale)**

L'articolo disciplina la pianificazione del territorio rurale che si attua ai diversi livelli istituzionali ed è finalizzata alla tutela e alla valorizzazione dei territori agricoli. La pianificazione è anche finalizzata alla valorizzazione delle capacità produttive agroalimentari e silvo-pastorali, riconoscendone e salvaguardandone le differenti vocazionalità, le qualità paesaggistiche e ambientali, inclusi gli edifici di valore storico-architettonico, culturale e documentario che connotano il territorio rurale.

La disposizione ha natura ordinamentale.

Il comma 7 disciplina un'attività già esercitata ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della l.r. 13/1990, pertanto non comporta oneri organizzativi aggiuntivi.

Articolo 25 **(Rigenerazione urbana e territoriale)**

L'articolo descrive la rigenerazione urbana e territoriale quale modalità integrata di governo del territorio per la riqualificazione dei sistemi insediativi e infrastrutturali esistenti e per l'eliminazione di situazioni di degrado. La rigenerazione urbana e territoriale si realizza attraverso strategie, azioni, regole e progettualità finalizzate al perseguimento di obiettivi di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di contrasto al consumo di suolo, di qualità paesaggistica, ecologica, urbanistica, edilizia e architettonica, di promozione dello sviluppo sostenibile, di equità sociale e del diritto all'abitare, anche attraverso la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale e pubblica.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 26 **(Incentivi urbanistici per gli interventi di rigenerazione urbana)**

L'articolo prevede e indica quali sono gli incentivi urbanistici per gli interventi di riqualificazione dell'edificato e di rigenerazione urbanistica nel rispetto della disciplina vigente in materia.

Al comma 7 viene previsto che la Regione promuove attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale assegnato agli uffici tecnici delle Province e dei Comuni.

A tal fine, in fase di prima attuazione della legge, per la formazione del personale dedicato è prevista per l'annualità 2024 come specificato nell'articolo 32 (Disposizioni finanziarie), la spesa massima di 30.000,00 euro, importo stimato con riferimento a indagini di mercato e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente.

Di seguito è evidenziato il capitolo di spesa a carico della Missione 08, Programma 01:

Missione / Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Anno 2024	Nota
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13290	Spese per interventi formativi e di addestramento per personale esterno all'ente	30.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese per interventi formativi e di addestramento per personale esterno all'ente.

Articolo 27 **(Perequazione territoriale)**

L'articolo disciplina la perequazione territoriale, la quale consiste nell'applicazione di principi perequativi a scala sovracomunale, tramite il ricorso a modalità di compensazione e redistribuzione dei vantaggi, dei costi e degli effetti derivanti dalle scelte dei piani e delle politiche territoriali. La stessa costituisce modalità di attuazione delle previsioni degli atti di pianificazione territoriale approvati dalla Regione o dalle Province, nonché di eventuali politiche o progetti di livello sovracomunale promossi dai Comuni.

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 28

(Accordi territoriali)

L'articolo disciplina gli accordi territoriali, i quali sono finalizzati all'attuazione delle scelte strategiche e degli assetti strutturali del PTR e dei PTCP, di politiche territoriali di livello sovracomunale, per la modifica e l'integrazione della pianificazione di livello territoriale o per la definizione di assetti strutturali di livello sovracomunale. Gli stessi costituiscono modalità attuativa della perequazione territoriale e della rigenerazione territoriale.

L'articolo disciplina quanto già previsto dall'articolo 15 della l.r. 241/1990, pertanto non comporta oneri organizzativi aggiuntivi.

Articolo 29

(Commissione regionale per il paesaggio e Commissioni locali)

L'articolo disciplina la Commissione regionale per il paesaggio ai sensi del d.lgs. 42/2004 e la delega per le Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, alle quali compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

L'articolo disciplina quanto già previsto dalla d.g.r. 438/2011; le Commissioni locali sono già previste dalla l.r. 34/2008, pertanto non comporta oneri organizzativi aggiuntivi.

Articolo 30

(Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e funzioni delegate agli enti locali)

La disposizione istituisce e disciplina, in attuazione dell'articolo 133, comma 1, del d.lgs. 42/2004, l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio con funzioni di studio, raccolta dati, proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio, nonché monitoraggio dell'attuazione della pianificazione paesaggistica.

I commi 4, 5, 6 e 7 disciplinano, riorganizzandolo, il meccanismo delle funzioni già delegate agli enti locali prevedendo altresì che la Regione vigili sull'ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 42/2004 da parte degli enti delegati per l'esercizio delle competenze in materia di paesaggio. Tali disposizioni rientrano nell'ambito delle attività già svolte dagli enti preposti ai sensi delle l.r. 34/1992 e l.r. 34/2008 e delle attività proprie della Regione, pertanto non comporta oneri organizzativi aggiuntivi.

Considerato che l'attività dell'Osservatorio deve essere supportata da una piattaforma informatica e che pertanto la stessa deve essere predisposta e avviata e che il funzionamento dell'Osservatorio implica la collaborazione di personale tecnico-professionale della Regione, nonché il sostegno di altre specifiche professionalità esterne all'Amministrazione, è previsto lo stanziamento complessivo di 120.000,00 euro per l'annualità 2024, come specificato nell'articolo 32 (Disposizioni finanziarie) importo stimato con riferimento a indagini di mercato e dall'esame di affidamenti di procedure analoghe a evidenza pubblica e nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili del bilancio vigente.

Di seguito sono evidenziati i capitoli di spesa a carico della Missione 08, Programma 01:

Missione / Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamento Anno 2024	Nota
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 02	N. SCHEDA CNI 13289	Spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva	75.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per le spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13286	Indennità e rimborsi spese di commissioni spettanti ai componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio	4.750,00	Stanziamento iscritto con questa legge per le spese relative ai componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio. (La somma comprensiva del gettone di presenza e degli oneri accessori, è stata stimata mediante una proiezione in cui si prevedono 7 incontri annuali con la partecipazione di 10 membri).

Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13287	Indennità e rimborsi spese di commissioni spettanti ai componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio -pagamento IRAP	250,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese IRAP dei componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	40.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese relative al conferimento di incarichi a professionisti ed esperti necessario per l'elaborazione dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.

Articolo 31

(Verifica di compatibilità idraulica)

L'articolo stabilisce la necessità di sottoporre gli atti di pianificazione territoriale e urbanistica e le loro varianti, in determinati casi disciplinati dalla legge stessa, alla verifica di compatibilità idraulica analogamente a quanto in precedenza previsto dall'articolo 10 della l.r. 22/2011.

L'articolo disciplina un'attività già prevista all'articolo 10 della l.r. 22/2011 pertanto non comporta oneri organizzativi aggiuntivi.

Articolo 32

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo stabilisce le disposizioni finanziarie di questa legge.

I commi 1, 2, 3, 4 e 5 autorizzano per l'anno 2024 il finanziamento complessivo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge per l'importo di euro 400.000,00 per il 2024, inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili nel bilancio vigente 2023/2025 a carico della Missione 08, Programma 01, Titolo 01 per euro 275.000,00 e Titolo 02 per euro 125.000,00 a carico dei nuovi capitoli sotto riportati:

Missione / Programma/ Titolo	Capitolo	Denominazione	Stanziamiento Anno 2024	Nota
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 02	N. SCHEDA CNI 13289	Spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva	50.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	40.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	80.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	80.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13290	Spese per interventi formativi e di addestramento per personale esterno all'ente	30.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese per interventi formativi e di addestramento per personale esterno all'ente.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 02	N. SCHEDA CNI13289	Spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva	75.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per il finanziamento delle spese per acquisto e sviluppo software e manutenzione evolutiva.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI	Indennità e rimborsi spese di commissioni spettanti ai componenti	4.750,00	Stanziamiento iscritto con questa legge per le spese relative ai componenti dell'Osservatorio

	13286	dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.		regionale per la qualità del paesaggio. (La somma comprensiva del gettone di presenza e degli oneri accessori, è stata stimata mediante una proiezione in cui si prevedono 7 incontri annuali con la partecipazione di 10 membri).
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI 13287	Indennità e rimborsi spese di commissioni spettanti ai componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio - pagamento IRAP	250,00	Stanziamento iscritto con questa legge per le spese IRAP dei componenti dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.
Missione 08/ Programma 01/ Titolo 01	N. SCHEDA CNI13288	Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti	40.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge per Spese per il conferimento di incarichi a professionisti ed esperti.
		Totale complessivo	400.000,00	

Il comma 6 attesta la copertura degli oneri autorizzati ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", Titolo 1 per euro 80.000,00, della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 per euro 195.000,00 e della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 per complessivi euro 125.000,00 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025 a carico dei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità:

Missione/Programma/Titolo	capitolo	denominazione	copertura	stanziamento disponibile 2024	nota
Missione 10 Programma 01 Titolo 01	2100110046	SPESE PER IL MIGLIORAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEL SERVIZIO FERROVIARIO/CTT - LR n. 45/1998 - CNI/23	-80.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel Bilancio vigente disponibile alla data del 6 novembre 2023
Missione 10 Programma 02 Titolo 01	2100210081	COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL TPL AUTOMOBILISTICO - TRASFERIMENTI AD AZIENDE - L.R. 45/98 - CNI/1	-89.000,00	89.659,00	Stanziamento già iscritto nel Bilancio vigente disponibile alla data del 6 novembre 2023
Missione 10 Programma 02 Titolo 01	2100210080	COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL TPL AUTOMOBILISTICO - CORRISPETTIVI AZIENDE - L.R. 45/98 - CNI/16	-106.000,00	770.000,00	Stanziamento già iscritto nel Bilancio vigente disponibile alla data del 6 novembre 2023
Missione 20 Programma 03 Titolo 02	2200320052	FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DI INVESTIMENTO DERIVANTI DA NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI	-125.000,00	438.000,00	Stanziamento già iscritto nel Bilancio vigente disponibile alla data del 6 novembre 2023 (disponibilità al netto degli accantonamenti per coperture PDL in corso di approvazione)

Il comma 7 stabilisce che, per gli anni successivi, la spesa viene autorizzata in sede di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 8 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni allo stato di previsione della spesa necessarie ai fini della gestione per attuare le disposizioni previste da questa legge.

Articolo 33 **(Norme transitorie)**

La norma transitoria disciplina la prima applicazione della proposta di legge.
L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 34
(Norme finali)

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 35
(Abrogazioni)

L'articolo ha natura ordinamentale.

Articolo 36
(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo ha natura ordinamentale.